



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0007472

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 49, comma 5 *bis*, D.Lgs. n. 276/2003 – assenza di profili formativi specifici nella regolamentazione regionale Marche ed applicazione della disciplina del CCNL.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 49, comma 5-*bis*, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di ricorrere ai profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva di settore, nelle ipotesi in cui la regione Marche, pur avendo regolamentato l'apprendistato professionalizzante con la L. R. n. 2/2005, abbia individuato detti profili formativi soltanto per alcuni settori e non ancora per altri.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 17, comma 2, L.R. Marche n. 2/2005 ha previsto che la Giunta regionale disciplini, in accordo con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.

Tale previsione normativa ha trovato attuazione, in sede amministrativa, con l'emanazione delle successive D.G.R. n. 976/2005, D.G.R. n. 1113/2005 e D.G.R. n. 73/2006, le quali hanno disciplinato organicamente l'istituto dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs. n. 276/2003.

Si tratta dunque di stabilire se, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso all'apprendistato professionalizzante definiti con normativa regionale, gli stessi possano essere estesi anche a tutte quelle mansioni ed a tutti quei profili formativi non contemplati dalla normativa medesima, per i quali i CCNL (cui la stessa normativa regionale rinvia) prevedano la possibilità di stipulare detto contratto.

Nell'esame della questione occorre muovere da due presupposti di legge.

In primo luogo, il dettato normativo osta alla stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante in assenza di una disciplina del nuovo istituto da parte del CCNL. In secondo luogo, l'art. 49, comma 5 *bis*, del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la facoltà di dettare una disciplina esaustiva dei contratti di apprendistato, quindi comprensiva dei profili formativi, al fine di rendere immediatamente operativo questo istituto nel periodo transitorio, ovvero in attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dallo stesso art. 49, comma 5.

Sempre nell'ottica di garantire una più celere e piena attuazione dell'apprendistato, questo Ministero con circolare n. 30/2005 ha chiarito che: *“qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti in accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto, vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall'Isfol in vigore della legge n. 196/1997, vuoi mediante l'ausilio degli Enti Bilaterali (...), vuoi infine tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell'apprendistato professionalizzante”*.

Nella stessa ottica si collocano le discipline regionali che sono intervenute in via transitoria a dettare la regolamentazione dei profili formativi e alle quali si riconosce particolare rilievo nell'obiettivo di mettere a regime il nuovo istituto. Per tali discipline transitorie tuttavia, a differenza di quanto ritenuto per i CCNL, non è prevista, né pare configurabile conformemente alla loro natura di fonti normative e non negoziali, alcuna forma di “integrazione” da parte dell'autonomia individuale.

Se dunque la disciplina normativa regionale non risulta applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, come nei quesiti in esame e la stessa, sul punto, non contiene alcun rinvio in funzione integrativa alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel CCNL di cui all'art. 49, comma 5 *bis*, del D.Lgs. n. 276/2003. Ne consegue, in tale ipotesi, che laddove il contratto di apprendistato da stipularsi faccia riferimento, quanto alla disciplina applicabile, al CCNL e non alla legge regionale, relativamente allo stesso contratto non sarà necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali, applicandosi integralmente la disciplina contrattuale ai sensi del citato art. 49, comma 5 *bis*, del D.Lgs. n. 276/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)